

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI CHEMVIRON

ITALIA S.r.l.

ARTICOLO 1 - Oggetto

Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito "CGV") costituiscono, se non diversamente pattuito per iscritto con Chemviron Italia S.r.l. (di seguito "CHEMVIRON"), parte integrante di ogni accordo comunque denominato e raggiunto con CHEMVIRON (di seguito il "Contratto") per la vendita e/o la fornitura dei propri prodotti (di seguito i "Prodotti") e disciplinano tale vendita e/o fornitura (di seguito complessivamente la "Vendita"), senza necessità di esplicito richiamo, per tutti gli aspetti non diversamente regolati dalle parti per iscritto.

ARTICOLO 2 - Efficacia delle CGV

Qualora l'acquirente dei Prodotti (di seguito l'Acquirente) disponga di proprie condizioni generali di acquisto applicabili alla Vendita contenenti disposizioni in contrasto con quanto previsto nel Contratto e/o nelle CGV, lo stesso rinuncerà a tali condizioni, avendo in ogni caso le CGV e il Contratto la prevalenza su ogni altro documento inerente alla Vendita di provenienza dell'Acquirente.

ARTICOLO 3 - Offerte e conclusione della Vendita

3.1. Nel caso in cui la Vendita avvenga a seguito dell'emissione di un ordine da parte dell'Acquirente (di seguito l'Ordine) o gli Ordini) o a seguito dell'accettazione di un'offerta emessa da CHEMVIRON, l'Ordine o l'offerta regolarmente sottoscritti e trasmessi a CHEMVIRON costituiscono proposta contrattuale irrevocabile dell'Acquirente e divengono vincolanti per CHEMVIRON solo se accettati per iscritto da quest'ultima.

3.2. Resta inteso che le informazioni riguardanti i Prodotti riportate su listini, cataloghi o altri documenti di CHEMVIRON non vincolano CHEMVIRON, la quale si riserva di apportare eventuali modifiche ai Prodotti senza che ciò possa determinare in capo alla stessa l'insorgere di alcuna responsabilità.

ARTICOLO 4 - Consegna dei Prodotti, trasferimento dei rischi, limitazione di responsabilità e regolamentazione REACH

4.1. I Prodotti, ad eccezione del caso in cui sia CHEMVIRON ad occuparsi del loro trasporto, viaggeranno a rischio dell'Acquirente e, pertanto, il trasferimento da CHEMVIRON all'Acquirente del rischio relativo a perdita, danneggiamento, furto, distruzione o altri simili eventi che possono interessare i Prodotti avverrà nel momento in cui i Prodotti vengono consegnati al primo vettore per il trasporto.

4.2. Dal momento della consegna dei Prodotti, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni inderogabili di legge e nelle CGV, l'Acquirente assume ogni responsabilità connessa alla detenzione dei Prodotti, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle inerenti al loro utilizzo (regolamentazione REACH) e quelle derivanti dal rispetto degli obblighi imposti dalla legislazione applicabile (in particolare nel campo alimentare) ed in vigore nel Paese o nei Paesi interessati, impegnandosi a tenere indenne ed a manlevare CHEMVIRON al riguardo.

Nell'ambito delle vendite internazionali, la consegna sarà regolamentata in base agli Incoterms (Regole interpretative dei termini commerciali internazionali) pubblicati a cura della Camera di Commercio Internazionale (ultima edizione).

4.3. I diversi utilizzi dei Prodotti identificati nelle Schede di Dati di Sicurezza ("SDS") applicabili ai Prodotti ai sensi del regolamento 1907/2006/CE ("REACH") e sue modifiche ed integrazioni non hanno valore di accordo tra le parti per quanto riguarda le specifiche tecniche e commerciali dei Prodotti e/o loro applicazioni. Nell'ambito della regolamentazione REACH, il cliente verifica segnatamente che le sue condizioni di utilizzo siano conformi con quelle descritte nella SDS. Nel caso degli "intermediari isolati trasportati" come definiti nel regolamento REACH, l'Acquirente dovrà certificare per iscritto, previamente alla conclusione della Vendita, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 18 del predetto regolamento. CHEMVIRON non assume alcuna responsabilità nel caso di utilizzo non conforme e/o illegittimo dei Prodotti o nel caso di impossibilità o ritardo nell'esecuzione degli obblighi sulla stessa gravanti qualora tale impossibilità o ritardo dipendano dal rispetto degli obblighi imposti dalla regolamentazione REACH.

ARTICOLO 5 - Garanzia

5.1. Le garanzie offerte da CHEMVIRON in relazione alla Vendita sono limitate a quanto descritto nel presente articolo, con conseguente esclusione dell'applicabilità delle garanzie disciplinate dalla legge applicabile alla Vendita.

5.2. CHEMVIRON garantisce che i Prodotti sono di sua esclusiva proprietà e non sono gravati da pegno od altro privilegio, vincolo od onere.

5.3. Eventuali reclami da parte dell'Acquirente riguardanti, sotto ogni profilo, i Prodotti ricevuti o la loro consegna devono essere segnalati per iscritto a CHEMVIRON entro 8 (otto) giorni dalla consegna, indicando i necessari riferimenti per l'identificazione dei Prodotti difettosi (in particolare, estremi documento trasporto e numero e data fattura, ove già disponibile). La mancata contestazione nel termine anzidetto equivale ad accettazione piena dei Prodotti. CHEMVIRON, pertanto, non è tenuta a prestare garanzia per eventuali vizi occulti presenti nei Prodotti e scoperti successivamente alla scadenza del termine sopra indicato.

5.4. Fermo restando quanto precisato al precedente punto 5.3, la responsabilità di CHEMVIRON è in ogni caso limitata alla sostituzione dei Prodotti oggetto di reclamo ovvero, a scelta di CHEMVIRON, alla riduzione o al rimborso del corrispettivo pagato dall'Acquirente, con espressa esclusione di qualsiasi ulteriore risarcimento di altri danni eventualmente subiti dall'Acquirente, inclusi i danni indiretti o il mancato profitto. In ogni caso, resta inteso che CHEMVIRON non sarà tenuta a risarcire per richieste risarcitorie di qualunque natura che l'Acquirente dovesse ricevere da soggetti terzi in relazione ai Prodotti.

5.5. La garanzia inerente ai Prodotti non opererà qualora l'Acquirente non fosse in grado di provare di aver conservato o trattato correttamente i Prodotti, di non averli alterati o modificati.

5.6. CHEMVIRON conserverà sempre il diritto di ritirare dal mercato, a proprie spese, i Prodotti difettosi, in ciò potendo contare sulla effettiva e pronta collaborazione dell'Acquirente.

ARTICOLO 6 - Forza maggiore

CHEMVIRON non risponderà dei danni subiti dall'Acquirente determinati da cause ad essa non imputabili, in particolare per il ritiro dal mercato dei Prodotti qualora CHEMVIRON sia obbligata ad adottare tale misura dall'Autorità o comunque lo ritenga opportuno. In tali casi l'Acquirente si impegna a prestare la massima collaborazione per agevolare lo svolgimento delle operazioni di ritiro dei Prodotti.

ARTICOLO 7 - Corrispettivo, fatturazione, pagamenti e riserva di proprietà

7.1. Quale corrispettivo dovuto in esecuzione del Contratto, l'Acquirente è tenuto a pagare il prezzo convenuto con CHEMVIRON. La vendita dei Prodotti sarà fatturata nei termini previsti dalla vigente legislazione.

7.2. Se non diversamente concordato per iscritto, il pagamento dei Prodotti deve essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura di riferimento tramite ricevuta bancaria. Qualora un pagamento non venga effettuato nel termine predetto, o in quello diverso concordato per iscritto, l'Acquirente sarà tenuto, dal giorno successivo alla scadenza del suddetto termine, a corrispondere gli interessi sull'importo dovuto ai sensi del D.Lgs. 231/2002.

7.3. Nel caso in cui venga concordato che il pagamento dei Prodotti sia in tutto o in parte dilazionato, i Prodotti consegnati all'Acquirente rimarranno di proprietà di CHEMVIRON sino al momento dell'avvenuto pagamento integrale del prezzo e l'Acquirente, sino a tale momento, si impegna a non gravare i Prodotti acquistati di diritti di garanzia o altrimenti distrarli in favore di terzi, fermo restando, altresì, quanto previsto al precedente art. 4.

7.4. Se i Prodotti vengono consegnati in imballi che devono essere restituiti a CHEMVIRON, questi rimangono di sua esclusiva proprietà e devono essere riconsegnati a cura, spese e rischi dell'Acquirente al più tardi entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura di riferimento.

ARTICOLO 8 - Risoluzione e sospensione della Vendita

8.1. Il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile in caso di inosservanza, da parte dell'Acquirente, anche solo di una delle seguenti disposizioni:

- art. 2 (Efficacia delle CGV);
- art. 4 (Consegna dei Prodotti, trasferimento dei rischi e limitazione di responsabilità);
- art. 5 (Garanzia);
- art. 7.2 e 7.3 (Pagamenti e Riserva di proprietà);

8.2. Il Contratto si intenderà automaticamente risolto anche qualora lo stato delle condizioni economiche dell'Acquirente sia tale da farne presumere l'insolubilità (ad es. presenza di protesti).

8.3. Nei casi previsti dai precedenti punti 8.1 e 8.2 la risoluzione si verificherà di diritto quando CHEMVIRON dichiarerà all'Acquirente che intende avvalersi della clausola risolutiva.

8.4. Nel caso in cui l'Acquirente sia in ritardo con il pagamento dei Prodotti, CHEMVIRON, qualora non si avvalga del diritto di cui al precedente punto 8.1, potrà sospendere l'esecuzione del Contratto, anche con riferimento ad Ordini già espressamente accettati, fino a quando i pagamenti arretrati non saranno interamente saldati, il tutto senza che CHEMVIRON possa essere in alcun modo ritenuta responsabile per i danni, diretti o indiretti, subiti dall'Acquirente in conseguenza dell'esercizio di tale diritto.

ARTICOLO 9 - Clausola di salvaguardia

Qualora, nel periodo intercorrente tra la conclusione del Contratto e la consegna dei Prodotti all'Acquirente, il prezzo di acquisto pagato da CHEMVIRON per i materiali di provenienza extracomunitaria di cui sono costituiti i Prodotti dovesse variare significativamente in aumento o in diminuzione a causa di circostanze indipendenti dalla volontà di CHEMVIRON e relative all'imposizione (o all'aumento) di dazi o tasse all'esportazione decisi dal paese extraeuropeo o all'importazione decisi dalla UE, nonché ai costi di trasporto, la Parti concordano di incontrarsi e di rivedere in buona fede il contenuto degli impegni assunti al fine di tenere in considerazione la nuova situazione. Qualora le Parti non riescano a raggiungere un nuovo accordo in merito alla Vendita entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui CHEMVIRON abbia comunicato all'Acquirente la volontà di incontrarsi per rivedere gli impegni assunti, CHEMVIRON ha diritto di recedere dal Contratto, restando esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Acquirente.

ARTICOLO 10 - Proprietà industriale

La Vendita di Prodotti recanti i marchi registrati o altri nomi o segni distintivi di CHEMVIRON non autorizza in alcun modo l'Acquirente, salvo diverso accordo scritto, a fare uso di detti marchi, nomi e segni distintivi e non determina alcun trasferimento in capo all'Acquirente di qualsivoglia diritto sugli stessi.

ARTICOLO 11 - Conformità relativa all'esportazione/importazione

11.1. Ciascun l'Acquirente e CHEMVIRON rispetteranno le leggi e i regolamenti applicabili in materia di esportazione e importazione, inclusi, a titolo esemplificativo, quelli che si applicano a beni, servizi e tecnologie di origine USA o UE, a seconda dei casi, e quelli che limitano o vietano l'esportazione, la riesportazione o il trasferimento per determinati usi finali (compresi, ma non limitati ad usi finali relativi alla proliferazione di armi nucleari, propulsione nucleare marittima, missili, sistemi missilistici, veicoli aerei senza equipaggio o armi chimiche o biologiche) o nei confronti di determinati utenti finali ("Leggi sull'esportazione").

11.2. Qualsiasi accettazione di un Ordine di acquisto rimane soggetta alle verifiche e alle indagini sulla conformità delle Leggi sull'esportazione e può essere annullata di conseguenza, a sola discrezione di Chemviron. L'Acquirente si atterrà a qualsiasi ragionevole richiesta di CHEMVIRON nei suoi sforzi di mantenere la conformità, compreso il completamento di questionari relativi all'utente finale/uso finale e la fornitura di informazioni complete e accurate sulla transazione.

11.3. In caso di modifica del destinatario, dell'uso finale o della destinazione finale della merce come indicato nell'Ordine di acquisto e qualsiasi documentazione relativa all'uso finale/utente finale, l'Acquirente: (i) si impegna a notificare tempestivamente CHEMVIRON, per iscritto, di detto cambiamento; e (ii) accetta che la suddetta modifica sarà anche soggetta alle verifiche e indagini sulla conformità alle leggi sull'esportazione da parte di Chemviron e l'Ordine di acquisto sottostante rimarrà soggetto a cancellazione, a sola discrezione di Chemviron.

11.4. L'Acquirente si impegna irrevocabilmente a risarcire e manlevare CHEMVIRON per qualsiasi perdita, responsabilità, danno, sanzione, multa, reclamo, onorario e costo, comprese le spese giudiziarie e legali, che possono derivare da, riferirsi o risultare da una violazione della presente clausola o di eventuali leggi sull'esportazione applicabili.

ARTICOLO 12 - Etica e Conformità

I valori della Dichiarazione aziendale di Kuraray, del Manuale di conformità e del Codice di condotta di Calgon Carbon sono essenziali per CHEMVIRON per creare un valore sostenibile. L'Acquirente si impegna a rispettare la Dichiarazione, il Manuale e il Codice di condotta indicati sul sito Web di Chemviron (www.chemviron.eu) o che verranno inviati quando richiesti.

ARTICOLO 13 - Disposizioni finali

13.1. Dati personali CHEMVIRON e l'Acquirente si danno reciprocamente atto che, ai soli fini dell'esecuzione della Vendita, si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza in occasione del Contratto nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, potendoli anche comunicare a terzi sempre e solo a tali fini.

13.2. Legge applicabile. La legge applicabile alla Vendita è quella italiana. Per tutto quanto non espressamente contemplato CHEMVIRON e l'Acquirente concordano di fare riferimento alle norme vigenti applicabili alla Vendita.

13.3. Foro esclusivo. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'Ordine, al Contratto od alle CGV, comprese quelle inerenti alla loro validità, interpretazione, esecuzione, scioglimento e/o risoluzione, ove non risolte in via amichevole tra le parti, sarà esclusivamente competente il Foro di Verona.

* * *

Legnago (VR), _____

(L'Acquirente)
(Timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile sono specificamente approvate per iscritto le seguenti clausole:

- art. 2 (Efficacia delle CGV);
- art. 3.1 (Conclusione della Vendita);
- art. 4 (Limitazione di responsabilità);
- art. 5 (Garanzia);
- art. 7.2 e 7.3 (Pagamenti e riserva di proprietà);
- art. 8.4 (Sospensione della Vendita);
- art. 9 (Clausola di salvaguardia);
- art. 13.3 (Foro esclusivo).

(L'Acquirente)
(Timbro e firma)



CHEMVIRON offre un pacchetto completo di servizi di riattivazione, comprensivi di movimentazione del carbone esausto presso il sito del cliente, trasporto e recupero del carbone rifiuto. Tutte le attività, anche presso gli impianti dei clienti, sono svolte nel rispetto delle più severe procedure di sicurezza e ambiente.

Con il termine riattivazione si intende il processo termico che provoca la distruzione degli inquinanti adsorbiti dai pori del carbone attivo in modo da renderlo di nuovo utilizzabile. Alternativa virtuosa allo smaltimento del carbone attivo esaurito, la riattivazione rappresenta la scelta migliore dal punto di vista ecologico ed economico e permette, inoltre, la riduzione dell'impiego di materie prime altrimenti utilizzate per la produzione di nuovi carboni attivi.